

Provincia di Biella

**Diniego di concessione preferenziale per derivazione d'acqua sotterranea da falda freatica tramite un pozzo in Comune di Occhieppo Superiore (BI), ad uso civile, chiesta dalla società "Gestione Sport Alpini Srl", pronunciato con D.D. n. 183 del 05.02.2021. PRAT. OCCHIEPPO SUPERIORE1.**

Estratto della Determinazione Dirigenziale n. 183 del 05.02.2021  
(omissis)

Il Dirigente / Responsabile  
dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale  
Dr. Graziano STEVANIN  
(omissis)

DETERMINA

1. a fronte della mancata sottoscrizione da parte della società "Gestione Sport Alpini Srl" (codice fiscale 07768170016), con sede in Biella, Strada alla Fornace n° 8, della bozza di disciplinare di cui all'articolo 2, comma 12 del D.P.G.R. 05 marzo 2001, n° 4/R e ss.mm.ii., decretare ai sensi e per gli effetti dello stesso articolo il diniego della domanda datata 22 dicembre 2000, presentata dalla stessa Società, per concessione preferenziale di derivazione di una portata massima istantanea di litri al secondo 0,17 e di un volume massimo annuo di metri cubi 5.000, a cui corrisponde una portata media annua di litri al secondo 0,17 dalla falda freatica, mediante estrazione da un pozzo ubicato in Comune di Occhieppo Superiore (BI), ad uso Civile;
2. di dichiarare, pertanto, ai sensi dell'articolo 5 del D.P.G.R. 05 marzo 2001 n° 4/R e ss.mm.ii., la cessazione in via definitiva del prelievo d'acqua pubblica tramite il pozzo ubicato in Comune di Occhieppo Superiore (BI), distinto presso il N.C.T. al foglio n° 5 - mappale n° 239, a cui é stato assegnato il codice univoco di captazione BI-P-0663;
3. di revocare l'autorizzazione alla continuazione del prelievo in via provvisoria, accordata per l'utenza in capo alla società "Gestione Sport Alpini S.r.l.", con D.D. 11 marzo 2004 n°1.072, limitatamente alla sola utenza idrica accordata in capo alla società "Gestione Sport Alpini Srl" e classificata con il codice regionale BI10676;
4. di dare atto che non vi sono canoni demaniali arretrati da riscuotere per il Codice di Utenza (C.U.R.) BI 10.676, attribuito alla derivazione d'acqua in parola, ai sensi della L.R. n° 44/2000, in quanto le annualità successive alla data di apertura della procedura di fallimento (2003) risultano sospese ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15bis del regolamento regionale D.P.G.R. n° 15/R/2004 e ss.mm.ii.
5. di non imporre la chiusura mineraria del pozzo in parola secondo le modalità indicate dalla vigente metodologia, disponendo la sola apposizione di idonei dispositivi di sicurezza passivi, quali tamponi superficiali localizzati (piastra in cemento o metallo), che impediscano l'accesso a terzi, l'inquinamento della falda e che garantiscano il confinamento permanente dell'acqua nel sito originario;
6. di disporre che la domanda datata 22 dicembre 2000 della Società Gestione Sport Alpini Srl ed il relativo fascicolo istruttorio, vengano archiviati, senza che al presente atto segua alcun altro provvedimento da parte di questa P.A.;
7. di prendere atto che il Codice Utenza Regionale (C.U.R.), attribuito alla derivazione d'acqua pubblica in parola dalla Regione Piemonte, ai sensi della L.R. n° 44/2000 e necessario ai fini della riscossione, da parte della medesima Amministrazione regionale, del canone demaniale annuo dovuto per effetto della relativa concessione è BI10676;
8. di comunicare il presente provvedimento di diniego alla società Vittor Tua Ski di Tua Leo e Romualdo S.n.c. (codice fiscale 00166430025), con sede in Occhieppo Superiore (BI) via

Campra n° 1, quale soggetto proprietario dell'area su cui insiste il pozzo in parola ed interessato ad apporre i tamponi superficiali localizzati ai sensi e per gli effetti della L.R. n° 22/1996 e ss.mm.ii. e del D.P.G.R. n° 4/R/2001 e ss.mm.ii., qualora non vi provveda l'originaria Società richiedente;

9. di comunicare, infine, il presente provvedimento:

- a) alla Regione Piemonte - Settore Tutela delle Acque per la cancellazione dell'utenza idrica e la sospensione dell'invio di futuri avvisi di pagamento;
- b) alla Regione Piemonte - Settore Tutela delle Acque per la cancellazione dell'utenza idrica e la sospensione dell'invio di futuri avvisi di pagamento;
- c) al richiedente/concessionario;
- d) al Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, per la pubblicazione per estratto del provvedimento stesso comprensivo delle eventuali condizioni intese a tutelare il diritto dei terzi e dell'indicazione che dalla data di pubblicazione decorre il termine perentorio di sessanta giorni per la sua impugnazione;
- e) all'Ufficio istruttore provinciale ai fini dell'aggiornamento del Catasto delle Utenze idriche;
- f) al Dipartimento Territoriale Arpa Piemonte Nord Est - Attività di Produzione Nord Est di Biella;
- g) al Comune di Occhieppo Superiore (BI);
- h) al Gestore del servizio idrico integrato del Comune di Occhieppo Superiore (BI); (omissis).

Il Responsabile del Procedimento  
Istruttore Direttivo Tecnico  
Geom. Lucio MENGHINI